ENCICLICA

DI PIO IX PONTEFICE MASSIMO

DATA ADDÌ VIII DECEMBRE MDCCCLXIV

DEL SUO PONTIFICATO L'ANNO XIX

ED

ELENCO

DEI PRINCIPALI ERRORI DELL'ETA' NOSTRA

TORINO 1865
PIETRO DI G. MARIETTI
TIPOGRAFO PONTIFICIO

ENCICLICA

DI PIO IX PONTEFICE MASSIMO

DATA ADDÌ VIII DECEMBRE MDCCCLXIV

del suo pontificato l'anno XIX

A TUTTI I VENERABILI FRATELLI
PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI E VESCOVI
CHE HANNO LA GRAZIA E LA COMUNIONE
DELLA SEDE APOSTOLICA

PIO PAPA IX.

VENERABILI FRATELLI,

SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE.

Con quanta cura e pastorale vigilanza i Romani Pontefici Predecessori Nostri, eseguendo l'ufficio loro commesso dal medesimo Cristo Signore nella persona del Beatissimo Pietro Principe degli Apostoli e il carico di pascere gli agnelli e le pecore, non mai abbiano intralasciato di nutrire diligentemente l'universal gregge del Signore con le parole della fede, e di imbeverlo della salutare dottrina, e di rimuoverlo dai pascoli attossicati, a tutti ed a Voi in ispecialità, o Venerabili Fratelli, è chiaro e manifesto. Ed in vero i predetti Nostri Predeces-

sori, dell'augusta Religione cattolica, della verità e della giustizia difenditori e vindici, della salute delle anime sommamente solleciti, niente mai ebbero più a cuore quanto con le loro sapientissime Lettere e Costituzioni scoprire e condannare tutte le eresie e gli errori, i quali contrariando la divina nostra fede, la dottrina della cattolica Chiesa, la onestà dei costumi e la eterna salute degli uomini, spesso eccitarono gravi tempeste, e funestarono in miserabil modo la cristiana e la civile repubblica. Per lo che i suddetti Predecessori Nostri con apostolica fortezza continuamente resistettero alle nefande macchinazioni di uomini iniqui, che schizzando come i flutti di procelloso mare la spuma delle loro fallacie, e promettendo libertà mentre che sono schiavi della corruzione, con le loro opinioni ingannevoli e co' loro scritti perniciosissimi, si sono sforzati di sconquassare le fondamenta della cattolica religione e della civile società, di levare di mezzo ogni virtù e giustizia, di depravare gli animi e le menti di tutti, di sviare dalla retta disciplina dei costumi gl'incauti, e massimamente la imperita gioventù, e di guastarla miseramente, di arreticarla nei lacci degli errori e per ultimo di strapparla dal seno della Chiesa cattolica.

Intanto, siccome a Voi, Venerabili Fratelli, è ben noto, subito che per un arcano consiglio della divina Provvidenza, non certo per verun Nostro merito, fummo innalzati a questa Cattedra di Pietro, vedendo Noi con estremo dolore del Nostro animo la orribile procella sollevata da tante prave opinioni, e i gravissimi e non mai abbastanza lacrimabili danni che da tanti errori ridondano nel popolo cristiano, per ufficio dell'apostolico Nostro Ministero, seguendo le vestigie illustri dei Nostri Predecessori, alzammo la voce Nostra, e con parecchie Lettere encicliche divulgate per la stampa e colle Allocu-

zioni tenute nel Concistoro e con altre apostoliche Lettere condannammo i principali errori della tristissima età nostra, e stimolammo la esimia vostra episcopale vigilanza, ed ammonimmo con ogni nostro potere ed esortammo tutti i figliuoli della cattolica Chiesa a Noi carissimi, che avessero in sommo abbominio la infezione di una peste così crudele, e la fuggissero. Specialmente poi con la Nostra prima Lettera enciclica dei 9 novembre dell'anno 1846 a Voi scritta, e con le due Allocuzioni, delle quali l'una fu tenuta da Noi nel Concistoro del dì 9 decembre l'anno 1854, e l'altra in quello del dì 9 giugno l'anno 1862, condannammo le mostruose enormezze dell'opinioni che segnatamente in questa nostra età dominano, con grandissimo danno delle anime e con detrimento della stessa civile società, le quali non pure avversano soprammodo la Chiesa cattolica e la salutare sua dottrina e i venerandi suoi diritti, ma altresì la sempiterna natural legge da Dio scolpita nei cuori di tutti e la retta ragione, e dalle quali presso che tutti gli altri errori traggono origine.

Ma quantunque non abbiamo lasciato di proscrivere spesso e di riprovare i più capitali errori di questa fatta, nulla di meno la causa della cattolica Chiesa, e la salute delle anime a Noi divinamente commessa, e il bene della stessa umana società richieggono al tutto che di nuovo eccitiamo la vostra pastorale sollecitudine a sconfiggere altre prave opinioni, che dai predetti errori scaturiscono come da fonte. Le quali false e perverse opinioni tanto più sono a detestarsi, quanto che mirano in ispecial guisa a fare che sia impedita e rimossa quella salutare forza che la cattolica Chiesa, per istituzione e mandato del suo divino Autore, deve liberamente esercitare fino alla consumazione dei tempi, non meno verso i singoli uomini, che verso le nazioni,

i popoli e i supremi lor Principi; e che sia tolta di mezzo quella mutua società e concordia di consigli tra il Sacerdozio e l'Impero, che sempre riuscì fausta e salutare alle cose tanto sacre come civili. Imperocchè molto bene sapete, Venerabili Fratelli, che in questo tempo non pochi si trovano, i quali, applicando al civile consorzio l'empio ed assurdo principio del *naturalismo*, secondochè lo chiamano, osano insegnare « l'ottima ragione della pubblica società e il civile progresso richiedere che la società umana si costituisca e si governi senza aver niun riguardo alla religione, come se ella non esistesse, o almeno senza fare alcun divario tra la vera e le false religioni. » E contro la dottrina delle sacre Lettere, della Chiesa e dei santi Padri, non dubitano di asserire « ottima essere la condizione della società, nella quale non si riconosce nell'Impero il debito di reprimere con pene stabilite i violatori della cattolica religione, se non in quanto lo dimanda la pubblica pace. » Colla quale idea di sociale Governo, assolutamente falsa, non temono di caldeggiare l'opinione sommamente ruinosa per la cattolica Chiesa e per la salute delle anime, dal Nostro Predecessore Gregorio XVI di venerata memoria chiamata *delirio*, cioè « la libertà di coscienza e dei culti essere un diritto proprio di ciascun uomo, che si ha da proclamare e stabilire per legge in ogni ben costituita società, ed i cittadini avere diritto ad una totale libertà che non deve essere ristretta da nessuna autorità o ecclesiastica o civile, in virtù della quale possano palesemente e pubblicamente manifestare e dichiarare i loro concetti quali che si sieno, ossia con la voce, ossia coi tipi, ossia in altra maniera. » E mentre ciò temerariamente affermano, non pensano e non considerano che essi predicano *la libertà della perdizione*, e che « se alla umana persuasione sempre sia libero il

disputare, non mai potranno mancar quelli che ardiscono resistere alla verità, e confidare nella loquacità dell'umana sapienza, mentre quanto la cristiana fede e sapienza debba evitare questa nocevolissima vanità, lo conosce dalla stessa instituzione del Signor Nostro Gesù Cristo. »

E poichè dove dalla civile società sia stata rimossa la religione, e ripudiata la dottrina e l'autorità della divina rivelazione, anche lo stesso germano concetto della giustizia e dell'umano diritto si cuopre di tenebre e si perde, ed in luogo della giustizia vera e del diritto legittimo si sostituisce la forza materiale, quindi si fa chiaro il perchè alcuni, spregiando affatto e nulla valutando i principii certissimi della sana ragione, ardiscano proclamare « la volontà del popolo, manifestata per l'opinione, pubblica come essi dicono, o per altra guisa, costituire una sovrana legge, sciolta da qualunque divino ed umano diritto, e nell'ordine politico i fatti consummati, per ciò stesso che sono consummati, avere vigor di diritto. » Ma e chi non vede e non sente pienamente, che una società d'uomini sciolta dai vincoli della religione e della vera giustizia, niun altro proposito può certamente avere, fuorchè lo scopo di acquistare e di accumulare ricchezze, e niun'altra legge nelle sue operazioni seguire, fuorchè una indomita cupidigia di servire alle proprie voluttà e comodità? Per questo codesti uomini, con odio veramente acerbo, perseguitano le Religiose Famiglie, comechè benemerite al sommo della cosa cristiana, civile e letteraria, e van dicendo che elleno non hanno alcuna ragione di esistere, e con ciò fanno plauso ai trovati degli eretici. Perocchè, come sapientissimamente insegnava Pio VI, nostro Predecessore di venerata memoria, « l'abolizione dei regolari lede lo stato di pubblica professione dei consigli evan-

gelici, lede una maniera di vita commendata nella Chiesa siccome consentanea all'apostolica dottrina, lede gli stessi insigni fondatori che veneriamo sopra gli altari, i quali, non ispirati che da Dio, stabilirono queste società. » Ed affermano altresì empiamente doversi togliere ai cittadini ed alla Chiesa la facoltà « di potere pubblicamente erogare limosine per motivo di cristiana carità, » e doversi abolire la legge « che per ragione del culto divino proibisce le opere servili in certi determinati giorni, » pretessendo con somma fallacia che quella facoltà e legge contrastano coi principii dell'ottima economia pubblica. Nè contenti di allontanare la religione dalla pubblica società, vogliono rimuoverla eziandio dalle private famiglie. Imperochè, insegnando e professando il funestissimo errore del *Comunismo* e *Socialismo*, dicono che « la società domestica o la famiglia riceve dal solo diritto civile ogni ragione di sua esistenza; e che però dalla sola legge civile procedono e dipendono tutti i diritti dei parenti sui figli, massimamente quello di procurare la loro istituzione ed educazione. » Colle quali empie opinioni e macchinazioni cotesti fallacissimi uomini intendono principalmente di eliminare dalla istituzione ed educazione la dottrina salutifera e la forza della cattolica Chiesa, acciocchè i teneri e flessibili animi dei giovani vengano miseramente infetti e depravati da ogni fatta di errori perniciosi e di vizii. Conciossiachè tutti quelli, i quali si sono sforzati di perturbare le cose sacre e le civili, e sovvertire il retto ordine della società e cancellare tutti i diritti divini ed umani, rivolsero sempre i loro disegni, studii e conati ad ingannare specialmente e corrompere l'improvvida gioventù, come sopra accennammo, e nella corruttela della medesima riposero ogni loro speranza. Per la qual cosa non cessano mai con modi d'ogni

guisa nefandi di vessare l'uno e l'altro Clero, da cui, come splendidamente viene attestato dai certissimi monumenti della storia, tanti gran vantaggi derivarono nella cristiana, civile e letteraria repubblica; e spargono che « esso Clero, come nemico del vero e utile progresso della scienza e della civiltà, deve esser rimosso da ogni ingerenza ed esercizio nella istituzione ed educazione dei giovani. »

Altri poi, rinnovando le prave e tante volte condannate invenzioni dei novatori, ardiscono con insigne impudenza di sottomettere all'arbitrio dell'autorità civile la suprema autorità della Chiesa e di questa Sede apostolica, a lei comunicata da Cristo Signore; e negare ad essa Chiesa e ad essa Sede tutti i diritti che ella ha intorno alle cose che appartengono all'ordine esteriore. Perciocchè costoro non si vergognano di affermare che « le leggi della Chiesa non obbligano in coscienza, se non quando vengono promulgate dalla potestà civile; che gli atti e decreti dei Romani Pontefici, spettanti alla Religione e alla Chiesa, hanno bisogno della sanzione e dell'approvazione, o almeno dell'assenso del potere civile; che le Costituzioni apostoliche, colle quali son condannate le clandestine associazioni, sia che in esse si esiga, sia che non si esiga il giuramento di mantenere il segreto, e colle quali son fulminati di anatema i loro seguaci e fautori, non hanno vigore in quelle contrade dove siffatte associazioni si tollerano dal civile governo; che la scomunica inflitta dal Concilio di Trento e dai Romani Pontefici a coloro i quali invadono ed usurpano i diritti e le possessioni della Chiesa, si appoggia alla confusione dell'ordine spirituale col civile e politico, per promuovere il solo bene mondano; che la Chiesa non deve niente decretare, che possa astringere le coscienze dei fedeli, in ordine all'uso delle cose temporali; che alla Chiesa non compete

il diritto di raffrenare con pene temporali i violatori delle sue leggi; che sia conforme alla sacra teologia ed ai principii del diritto pubblico ascrivere e vendicare al governo civile la proprietà dei beni che si posseggono dalle Chiese, dalle Famiglie Religiose e dagli altri luoghi pii. » Nè arrossiscono di apertamente e pubblicamente professare il pronunciato ed il principio degli eretici, da cui nascono tante perverse sentenze ed errori, che cioè « la potestà ecclesiastica non sia per diritto divino distinta ed indipendente dalla potestà civile, e che questa distinzione ed indipendenza non possa mantenersi senza essere invasi ed usurpati dalla Chiesa i diritti essenziali di essa civil potestà. » Nè possiamo passare sotto silenzio l'audacia di quelli, i quali, intolleranti della sana dottrina, contendono che si possa, senza peccato e iattura della professione cattolica, negare l'assenso e l'obbedienza a quei decreti e giudizii della Sede apostolica, l'obbietto dei quali si dichiara che riguarda il bene generale della Chiesa e i suoi diritti e la sua disciplina; purchè essi non tocchino i dommi della fede e dei costumi. » Il che quanto grandemente si opponga al domma cattolico della piena potestà del Romano Pontefice, divinamente conferitagli dallo stesso Cristo Signore, in ordine a pascere e reggere e governare la Chiesa universale, non è chi apertamente e chiaramente non vegga ed intenda. Noi dunque, in tanta perversità di depravate opinioni, ben ricordevoli del Nostro apostolico ufficio e massimamente solleciti della santissima nostra religione, della sana dottrina e della salute delle anime, a noi commesse da Dio, e del bene della stessa umana società, stimammo dover nuovamente elevare la Nostra apostolica voce. Pertanto, tutte e singole le prave opinioni e dottrine, nominatamente espresse in queste Lettere, colla Nostra

autorità apostolica riproviamo, proscriviamo e condanniamo; e vogliamo e comandiamo che esse siano da tutti i figliuoli della cattolica Chiesa tenute per riprovate, proscritte e condannate.

Ma, oltre di queste, Voi ottimamente sapete, o Venerabili Fratelli, che nel presente tempo altre ancora di ogni genere empie dottrine vengono disseminate dagli odiatori di ogni verità e dottrina in pestiferi libri, libelli e giornali, sparsi per tutto il mondo, coi quali essi illudono i popoli e maliziosamente mentiscono. Nè ignorate come anche in questa nostra età si trovino di quelli che, mossi ed incitati dallo spirito di Satana, pervennero a tanta empietà da non paventar di negare con scellerata procacia lo stesso Dominatore e Signor nostro Gesù Cristo ed impugnare la sua divinità. E qui non possiamo astenerci dal commendare con massime e meritate lodi Voi, o Venerabili Fratelli, i quali in nessun modo tralasciaste di elevare con tutto zelo la vostra voce episcopale contro tanta nequizia.

Pertanto, con queste Nostre Lettere ritorniamo a volgere con tutto amore il nostro discorso a Voi, che, chiamati a parte della nostra sollecitudine, ci siete di sommo conforto, allegrezza e consolazione, in mezzo alle massime Nostre angoscie, per l'egregia religione e pietà onde siete segnalati, e per quel maraviglioso amore, fedeltà ed osservanza, onde, stretti a Noi ed a quest'apostolica Sede con cuori concordissimi, vi sforzate di adempiere strenuamente e diligentemente al vostro gravissimo ministero episcopale. Ed in verità dall'esimio vostro zelo pastorale Ci aspettiamo che, assumendo la spada dello spirito che è la parola di Dio, e confortati nella grazia del Signor Nostro Gesù Cristo, vogliate con rinforzate cure ogni giorno più provvedere che i fedeli commessi alla vostra sollecitudine « si astengano dalle erbe nocive che Gesù

Cristo non coltiva perchè non sono piantagione del Padre. » Nè mancate d'inculcar sempre agli stessi fedeli che ogni vera felicità ridonda negli uomini dall'augusta nostra religione e dalla sua dottrina e pratica, e beato essere quel popolo il cui Signore è il suo Dio. Insegnate « che sul fondamento della « fede cattolica sussistono i regni, e nulla è sì mor-« tifero, sì vicino al precipizio, sì esposto a tutti « i pericoli, come il credere che questo solo ci « possa bastare, di avere cioè ricevuto, quando na-« scemmo, il libero arbitrio, e non domandare più « altro al Signore; questo è dimenticare il nostro « fattore, ed abiurare, per mostrarci liberi, la sua « potenza. » Nè lasciate parimente d'insegnare « che « la reale podestà non fu data solamente pel reg-« gimento del mondo, bensì massimamente per il « presidio della Chiesa; e nulla vi è che ai Prin-« cipi e ai Re possa recare maggior profitto e gloria, « quanto, siccome un altro sapientissimo e fortis-« simo Nostro Predecessore S. Felice inculcava « a Zenone imperatore, il lasciare che la Chiesa « cattolica... si serva delle sue leggi, e il non per-« mettere che alcuno si opponga alla sua libertà... « Giacchè è certo che sarà loro utile che, quando « si tratta della causa di Dio, si studino, secondo « la legge sua, non di anteporre ma di sottoporre « la regia volontà ai sacerdoti di Cristo. »

Ma se fu sempre necessario, o Venerabili Fratelli, ora specialmente, in mezzo di sì grandi calamità della Chiesa e della società civile, in tanta cospirazione di avversarii contro il cattolicismo e questa Sede apostolica, e fra sì gran cumulo di errori, è assolutamente indispensabile che ricorriamo con fiducia al Trono della grazia per ottenere misericordia e trovar grazia con aiuto opportuno. Perciò giudicammo di eccitare la divozione di tutti i fedeli, affinchè insieme con Noi e con Voi, con ferventis-

sime ed umilissime preci preghino e supplichino senza intermissione il clementissimo Padre dei lumi e delle misericordie; e nella pienezza della fede sempre ricorrano al Signor Nostro Gesù Cristo, che ci redense a Dio nel Sangue suo; e il suo dolcissimo Cuore, vittima della sua ardentissima carità verso di Noi, caldamente e continuamente implorino perchè coi vincoli del suo amore tutto tiri a se stesso, e tutti gli uomini infiammati del suo santissimo amore camminino rettamente secondo il Cuor suo, in tutto piacendo a Dio, e fruttificando in ogni buona opera. Ed essendo, senza dubbio, più grate a Dio le preghiere degli uomini, se questi a lui ricorrano coll'animo mondo da ogni macchia, perciò credemmo di aprire con apostolica liberalità i celesti tesori della Chiesa commessi alla dispensazione Nostra, perchè gli stessi fedeli più caldamente accesi alla vera pietà e lavati dalle macchie dei peccati nel Sacramento della Penitenza, con più fiducia volgano a Dio le loro preghiere e conseguiscano la sua grazia e misericordia.

Dunque con queste Lettere, coll'autorità Nostra apostolica, a tutti e singoli i fedeli del mondo cattolico di ambo i sessi concediamo l'Indulgenza plenaria in forma di Giubileo per lo spazio solamente di un mese, fino a tutto il futuro anno 1865, e non più oltre, da stabilirsi da Voi, Venerabili Fratelli, e dagli altri legittimi Ordinarii, nello stesso modo e forma in cui al principio del Sommo Nostro Pontificato lo concedemmo colle apostoliche Nostre Lettere in forma di Breve del giorno 20 di novembre dell'anno 1846, e mandate a tutto il vostro Ordine episcopale, le quali cominciano *Arcano divinae Providentiae consilio*, e con tutte le stesse facoltà, che colle dette Lettere da Noi furono concesse. Vogliamo però che si osservino tutte quelle cose che sono prescritte nelle dette Lettere, e quelle si ec-

cettuino che dichiarammo essere eccettuate. E ciò concediamo, non ostanti le cose contrarie qualunque siano, ancorchè degne di speciale ed individua menzione e derogazione. E perchè sia tolto ogni dubbio e difficoltà, abbiam disposto che vi si mandi copia delle stesse Lettere.

« Preghiamo, Venerabili Fratelli, dall'intimo del
« cuore e con tutta l'anima, la misericordia di Dio,
« perchè egli stesso disse: La mia misericordia non
« disperderò da loro. Domandiamo e riceveremo;
« e se vi sarà dimora e tardanza nel ricevere, poichè
« gravemente peccammo, battiamo, perchè a chi
« batte verrà aperto, purchè alla porta si batta
« colle preghiere, coi gemiti e colle lagrime nostre,
« colle quali bisogna insistere e durare; e se sia
« unanime la nostra orazione... ciascuno preghi
« Dio non per sè solamente, ma per tutti i fratelli,
« siccome il Signore ci insegnò a pregare. » E perchè il Signore più facilmente si pieghi alle Nostre e Vostre preghiere e di tutti i fedeli, con ogni fiducia adoperiamo presso di Lui come interceditrice l'Immacolata e Santissima Vergine Maria, Madre di Dio, la quale uccise tutte le eresie nell'universo mondo, e madre amantissima di tutti noi « è
« tutta soave... e piena di misericordia... a tutti
« si offre esorabile, a tutti clementissima; e con
« un certo ampiissimo affetto ha compassione delle
« necessità di tutti, » e come Regina stante alla destra dell'Unigenito Figliuolo suo il Signor Nostro Gesù Cristo in manto d'oro, e circonvestita di varietà, nulla è che da Lui non possa impetrare. Domandiamo ancora l'aiuto del Beatissimo Pietro Principe degli Apostoli e del suo Coapostolo Paolo e di tutti i Santi che fatti già amici di Dio pervennero al celeste regno, e coronati posseggono la palma, e sicuri della loro immortalità sono solleciti della nostra salute.

Infine, pregando con tutto l'animo da Dio sopra di Voi l'abbondanza di tutti i doni celesti, come pegno della singolare Nostra benevolenza verso di Voi, con ogni amore impartiamo l'apostolica Benedizione, che viene dall'intimo del Nostro cuore, a Voi stessi, Venerabili Fratelli, ed a tutti i Chierici e Laici Fedeli commessi alle vostre cure.

Dato da Roma, presso S. Pietro, il giorno 8 di decembre dell'anno MDCCCLXIV, decimo dopo la dommatica Definizione dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria Madre di Dio.

Del Pontificato Nostro l'anno decimonono.

PIO PAPA NONO.

ELENCO

DEI PRINCIPALI ERRORI DELL'ETÀ NOSTRA, CHE SON NOTATI NELLE ALLOCUZIONI CONCISTORIALI, NELLE ENCICLICHE ED IN ALTRE LETTERE APOSTOLICHE DEL SS. SIGNOR NOSTRO PIO PAPA IX.

§ 1.

Panteismo, Naturalismo e Razionalismo assoluto.

I. Non esiste niun essere divino, supremo, sapientissimo, provvidentissimo, che sia distinto da quest'universo, e Iddio non è altro che la natura delle cose, e perciò va soggetto a mutazioni, e Iddio realmente vien fatto nell'uomo e nel mondo, e tutte le cose son Dio ed hanno la sostanza stessissima di Dio; e Dio è una sola e stessa cosa col mondo, e quindi s'identificano parimenti tra loro spirito e materia, necessità e libertà, vero e falso, bene e male, giusto ed ingiusto.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

II. È da negare qualsiasi azione di Dio sopra gli uomini e il mondo.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

III. La ragione umana è l'unico arbitro del vero e del falso, del bene e del male indipendentemente affatto da Dio; ella è legge a se stessa, e colle sue forze naturali basta a procurare il bene degli uomini e dei popoli.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

IV. Tutte le verità religiose scaturiscono dalla forza nativa della ragione umana; laonde la ragione è la prima norma, per mezzo di cui l'uomo può e deve conseguire la cognizione di tutte quante le verità, a qualsivoglia genere esse appartengano.

Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846.

Encicl. *Singulari quidem*, 17 marzo 1856.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

V. La rivelazione divina è imperfetta, epperciò soggetta a progresso continuo e indefinito, corrispondente al progresso della ragione umana.

Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

VI. La fede di Cristo si oppone alla umana ragione; e la rivelazione divina non solo non giova nulla, ma nuoce eziandio alla perfezione dell'uomo.

Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

VII. Le profezie e i miracoli, esposti e narrati nella sacra Scrittura, sono invenzioni di poeti, e i misteri della fede cristiana sono il risultato di indagini filosofiche; e nei libri dell'antico e del nuovo Testamento si contengono dei miti; e Gesù Cristo stesso è un mito.

Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

§ II.

Razionalismo moderato.

VIII. Siccome la ragione umana si equipara colla stessa religione, perciò le discipline teologiche hannosi a trattare al modo delle filosofiche.

Alloc. *Singulari quadam perfusi*, 9 decembre 1854.

IX. Tutti indistintamente i dommi della religione cristiana sono obbietto della naturale scienza ossia filosofia, e l'umana ragione, storicamente solo coltivata, può colle sue naturali forze e principii pervenire alla vera scienza di tutti i dommi anche i più reconditi, purchè questi dommi sieno stati alla stessa ragione proposti.

Lett. all'Arciv. di Frisinga *Gravissimas*, 11 decembre 1862.

Lett. al medesimo *Tuas libenter*, 21 decembre 1863.

X. Altro essendo il filosofo ed altro la filosofia, quegli ha diritto e ufficio di sottomettersi alla autorità ch'esso ha provato essere vera; ma la filosofia nè può, nè deve sottomettersi ad alcuna autorità.

Lett. all'Arciv. di Frisinga *Gravissimas*, 11 decembre 1862.

Lett. al medesimo *Tuas libenter*, 21 decembre 1863.

XI. La Chiesa non solo non dee mai correggere la filosofia, ma eziandio deve tollerarne gli errori e lasciare che essa corregga se stessa.

Lett. all'Arciv. di Frisinga *Gravissimas*, 11 decembre 1862.

XII. I decreti della Sede apostolica e delle Romane Congregazioni impediscono il libero progresso della scienza.

Lett. all'Arciv. di Frisinga *Tuas libenter*, 21 decembre 1863.

XIII. Il metodo e i principii, coi qnali gli antichi Dottori scolastici coltivarono la teologia, non si confanno alle necessità de' nostri tempi e al progresso delle scienze.

Lett. all'Arciv. di Frisinga *Tuas libenter*, 21 decembre 1863.

XIV. La filosofia si deve trattare senza avere riguardo alcuno alla soprannaturale rivelazione.

Lett. all'Arciv. di Frisinga *Tuas libenter*, 21 decembre 1863.

N. B. Col sistema del razionalismo uniti sono in massima parte gli errori di Antonio Günther, che vengono condannati nella Lett. al Card. Arciv. di Colonia *Eximiam tuam*, 15 giugno 1847; e nella Lett. al Vesc. di Breslavia *Dolore haud mediocri*, 30 aprile 1860.

§ III.

Indifferentismo, Latitudinarismo.

XV. È libero a ciascun uomo di abbracciare e professare quella religione, che colla scorta del lume della ragione avrà riputato essere vera.

Lett. apost. *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.
Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

XVI. Gli uomini nell'esercizio di qualsivoglia religione possono trovare la via della eterna salute, e conseguire l'eterna salute.

Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846.
Alloc. *Ubi primum*, 17 decembre 1847.
Encicl. *Singulari quidem*, 17 marzo 1856.

XVII. Almeno hassi a bene sperare della eterna salvezza di tutti coloro che non sono nella vera Chiesa di Cristo.

Alloc. *Singulari quadam*, 9 decembre 1854.

Encicl, *Quanto conficiamur*, 17 agosto 1863.

XVIII. Il protestantismo non è altro che una forma diversa della medesima vera religione cristiana, nella quale egualmente che nella Chiesa cattolica si può piacere a Dio.

Encicl. *Noscitis et Nobiscum*, 8 decembre 1849.

§ IV.

Socialismo, Comunismo, Società secrete, Società libere, Società clerico-liberali.

Cotali pestilenze spesso e con gravissime espressioni sono riprovate nell'Epist. encicl. *Qui pluribus*, 9 novemb. 1846; nella Alloc. *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849; nell'Epist. encicl. *Noscitis et Nobiscum*, 8 decemb. 1849; nella Alloc. *Singulari quadam*, 9 decemb. 1854; nella Epist. encicl. *Quanto conficiamur moerore*, 10 agosto 1863.

§ V.

Errori sulla Chiesa e suoi diritti.

XIX. La Chiesa non è una vera e perfetta società pienamente libera, nè è fornita de' suoi proprii e costanti diritti, conferitile dal suo divino fondatore, ma tocca alla potestà civile definir quali sieno i diritti della Chiesa e i limiti tra i quali possa esercitare i detti diritti.

Alloc. *Singulari quadam*, 9 decembre 1854.

Alloc. *Multis gravibusque*, 17 decembre 1860.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

XX. La potestà ecclesiastica non deve esercitare la sua autorità senza licenza e consentimento del governo civile.

Alloc. *Meminit unusquisque*, 30 settembre 1861.

XXI. La Chiesa non ha potestà di definire dommatica-

mente che la religione della Chiesa cattolica sia l'unica vera religione.

Lett. apost, *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.

XXII. L'obbligazione che al tutto vincola i maestri e gli scrittori cattolici, si riduce a quelle cose solamente che dall'infallibile giudizio della Chiesa sono proposte a credersi da tutti siccome dommi di fede.

Lett. all'Arciv. di Frisinga, *Tuas libenter*, 21 decembre 1863.

XXIII. I Romani Pontefici e i Concilii ecumenici si scostarono dai limiti della loro potestà, usurparono i diirtti dei Principi, ed anche in definire cose di fede e di costumi errarono.

Lett. apost. *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.

XXIV. La Chiesa non ha potestà di usare la forza, nè alcuna temporale potestà diretta o indiretta.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

XXV. Oltre alla potestà inerente all'episcopato, ve n'è un'altra temporale che è stata ad esso conceduta o espressamente o tacitamente dal civile impero il quale per conseguenza la può rivocare quando vuole.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

XXVI. La Chiesa non ha connaturale e legittimo dritto di acquistare e di possedere.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembre 1856.

Lett. encicl. *Incredibili*, 17 settembre 1863.

XXVII. I sacri ministri della Chiesa ed il Romano Pontefice debbono essere affatto esclusi da ogni cura e da ogni dominio di cose temporali.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

XXVIII. Ai Vescovi, senza il permesso del Governo, non è lecito nè anche di promulgare le Lettere apostoliche.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembre 1856.

XXIX. Le grazie concedute dal Romano Pontefice si debbono stimare irrite, quando non sono state implorate per mezzo del Governo.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembre 1856.

XXX. L'immunità della Chiesa e delle persone ecclesiastiche ebbe origine dal dritto civile.

Lett. apost. *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.

XXXI. Il foro ecclesiastico per le cause temporali dei

chierici, sieno esse civili o criminali, dev'essere assolutamente abolito, anche senza consultare la Sede apostolica, e non ostante che essa reclami.

Alloc, *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembre 1856.

XXXII. Senza violazione alcuna del natural diritto e della equità, si può abrogare l'immunità personale in forza della quale i chierici sono esenti dalla leva e dall'esercizio della milizia; e tale abrogazione è voluta dal civile progresso, specialmente in quella società, le cui costituzioni sono secondo la forma di più libero governo.

Lett. al Vescovo di Monreale *Singularis Nobisque*, 29 settembre 1864.

XXXIII. Non appartiene unicamente all'ecclesiastica potestà di giurisdizione, qual dritto proprio e connaturale, il dirigere l'insegnamento della teologia.

Lett. all'Arcivescovo di Frisinga *Tuas libenter*, 21 decembre 1863.

XXXIV. La dottrina di coloro che paragonano il Romano Pontefice ad un Principe libero che esercita la sua azione in tutta la Chiesa, è una dottrina la quale prevalse nel medio evo.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

XXXV. Niente divieta che per sentenza di qualche Concilio generale, o per opera di tutti i popoli, il Sommo Pontificato si trasferisca dal Vescovo Romano e da Roma ad un altro Vescovo e ad un'altra città.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

XXXVI. La definizione di un Concilio nazionale non si può sottoporre a verun esame, e la civile amministrazione può tenere cotali definizioni come norma irretrattabile di operare.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

XXXVII. Si possono istituire Chiese nazionali non soggette all'autorità del Romano Pontefice, e del tutto separate.

Alloc. *Multis gravibusque*, 17 decembre 1860.

Alloc. *Iamdudum cernimus*, 18 marzo 1861.

XXXVIII. Gli arbitrii eccessivi dei Romani Pontefic contribuirono alla divisione della Chiesa in quella di Oriente e in quella di Occidente.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

§ VI.

Errori che riguardano la Società civile, considerata così in sè, come nelle sue relazioni colla Chiesa.

XXXIX. Lo Stato, come quello che è origine e fonte di tutti i diritti, gode un certo suo diritto del tutto illimitato.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

XL. La dottrina della Chiesa cattolica è contraria al bene ed agl'interessi della umana società.

Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846.

Alloc. *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849.

XLI. Al potere civile, anche esercitato da signore infedele compete la potestà indiretta negativa sopra le cose sacre; e però gli appartiene non solo il diritto, che dicono dell'*exequatur*, ma ancora il diritto, che dicono *di appello per abuso*.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

XLII. Nella collisione delle leggi dell'una e dell'altra potestà, deve prevalere il diritto civile.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

XLIII. Il potere laicale ha l'autorità di rescindere, di dichiarare e far nulli i solenni trattati (che diconsi *Concordati*) pattuiti colla Sede apostolica intorno all'uso dei diritti appartenenti alla immunità ecclesiastica; e ciò senza il consenso della stessa Sede apostolica, ed anzi a malgrado dei suoi reclami.

Alloc. *In consistoriali*, 1 novembre 1850.

Alloc. *Multis gravibusque*, 17 decembre 1860.

XLIV. L'autorità civile può mescolarsi nelle cose che riguardano la religione, i costumi ed il governo spirituale. Quindi può giudicare delle istruzioni che i Pastori della Chiesa sogliono dare, per dirigere, conforme al loro ufficio, le coscienze, ed anzi può fare regolamenti intorno all'amministrazione dei sagramenti, ed alle disposizioni necessarie per riceverli.

Alloc. *In consistoriali*, 1 novembre 1850.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

XLV. L'intero regolamento delle pubbliche scuole, nelle quali è istituita la gioventù di alcuno Stato, eccettuati solamente sotto qualche riguardo i Seminarii vescovili, può e dev'essere attribuito all'autorità civile; e talmente attribuito, che non si riconosca in nessun'altra autorità il diritto d'intromettersi nella disciplina delle scuole, nel reggimento degli studii, nella collazione dei gradi, nella scelta e nell'approvazione dei maestri.

Alloc. *In consistoriali*, 1 novembre 1850.

Alloc. *Quibus luctuosissimis*, 5 settembre 1851.

XLVI. Anzi negli stessi Seminarii de' chierici, il metodo da adoperare negli studii è soggetto alla civile autorità.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembre 1856.

XLVII. L'ottima forma della civile società esige che le scuole popolari, quelle cioè che sono aperte a tutti i fanciulli di qualsivoglia classe del popolo, e generalmente gl'istituti pubblici, che sono destinati all'insegnamento delle lettere e delle più gravi discipline, nonchè all'educazione della gioventù, si esimano da ogni autorità, forza moderatrice ed ingerenza della Chiesa e si sottomettano al pieno arbitrio dell'autorità civile e politica, secondo il placito degli imperanti e la norma delle comuni opinioni del secolo.

Lett all'Arciv. di Friburgo, *Quum non sine*, 14 luglio 1864.

XLVIII. Può approvarsi dai cattolici quella maniera di educare la gioventù, la quale sia disgiunta dalla fede cattolica e dall'autorità della Chiesa e miri solamente alla scienza delle cose naturali, e soltanto o per lo meno primieramente ai fini della vita sociale.

Lett. all'Arcivescovo di Friburgo *Quum non sine*, 14 luglio 1864.

IL. La civile autorità può impedire i Vescovi ed i popoli fedeli dal comunicare liberamente e mutuamente col Romano Pontefice.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

L. L'autorità laicale ha di per se il diritto di presentare i Vescovi e può esigere da loro che incomincino ad amministrare le diocesi prima che essi ricevano dalla santa Sede la istituzione canonica e le Lettere apostoliche.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembre 1856.

LI. Anzi il Governo laicale ha diritto di deporre i Vescovi dall'esercizio del ministero pastorale, nè è tenuto

obbedire al Romano Pontefice nelle cose che spettano alla istituzione de' vescovati e de' Vescovi.

Lettere apost. *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.

Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.

LII. Il Governo può di suo diritto mutare la età prescritta dalla Chiesa in ordine alla professione religiosa tanto delle donne quanto degli uomini, ed ingiungere alle Famiglie Religiose di non ammettere alcuno ai voti solenni senza suo permesso.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembre 1856.

LIII. Sono da abrogarsi le leggi che appartengono alla difesa dello stato delle Famiglie Religiose, e de' loro diritti e doveri; anzi il Governo civile può dare aiuto a tutti quelli i quali vogliono disertare la maniera di vita religiosa intrapresa, e rompere i voti solenni; e parimente può spegnere del tutto le stesse Famiglie Religiose come anche le Chiese collegiate ed i beneficii semplici, ancorachè di giuspadronato, e sommettere ed appropriare i loro beni e le rendite all'amministrazione ed all'arbitrio della civile podestà.

Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.

Alloc. *Probe memineritis*, 22 gennaio 1855.

Alloc. *Cum saepe*, 26 luglio 1855.

LIV. I Re ed i Principi non solamente sono esenti dalla giurisdizione della Chiesa, ma eziandio nello sciogliere le questioni di giurisdizione sono superiori alla Chiesa.

Lettere apost. *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.

LV. È da separarsi la Chiesa dallo Stato, e lo Stato dalla Chiesa.

Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.

§ VII.

Errori circa la morale naturale e cristiana.

LVI. Le leggi dei costumi non abbisognano della sanzione divina, nè fa di mestieri che le leggi umane siano conformi al diritto di natura, o ricevano da Dio la forza di obbligare.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

LVII. La scienza delle cose filosofiche e dei costumi, ed anche le leggi civili possono e debbono declinare dall'autorità divina ed ecclesiastica.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

LVIII. Non sono da riconoscere altre forze da quelle in fuori che son poste nella materia; ed ogni disciplina ed onestà di costumi devesi riporre nell'accumulare ed accrescere per qualsivoglia maniera la ricchezza e nel soddisfare le passioni.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

Encicl. *Quanto conficiamur*, 10 agosto 1863.

LIX. Il diritto consiste nel fatto materiale, e tutti i doveri degli uomini sono un nome vano e tutti i fatti uman hanno forza di diritto.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

LX. L'autorità non è altro che la somma del numero e delle forze materiali.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 giugno 1862.

LXI. La fortunata ingiustizia del fatto non apporta alcun detrimento alla santità del diritto.

Alloc *Iamdudum cernimus*, 18 marzo 1861.

LXII. È da proclamarsi e da osservarsi il principio che dicono del *non intervento*.

Alloc. *Novos et ante*, 28 settembre 1860.

LXIII. Il negare obbedienza anzi il ribellare a Principi legittimi è cosa lecita.

Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846.

Alloc. *Quisque vestrum*, 4 ottobre 1847.

Encicl. *Noscitis et Nobiscum*, 8 decembre 1849.

Lett. apost. *Cum catholica*, 26 marzo 1860.

LXIV. E la violazione di qualunque santissimo giuramento, e qualsivoglia azione scellerata e malvagia ripugnante alla legge eterna, non solo non è da riprovare, ma eziandio da tenersi del tutto lecita e da lodarsi sommamente, quando si commetta per amore della patria.

Alloc. *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849.

§ VIII.

Errori circa il matrimonio cristiano.

LXV. Non si può in niun modo tollerare che Cristo abbia elevato il matrimonio alla dignità di sacramento.
Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

LXVI. Il sacramento del matrimonio non è che una cosa accessoria al contratto e da questo separabile, e lo stesso sacramento è riposto nella sola benedizione nuziale.
Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

LXVII. Il vincolo del matrimonio non è indissolubile per diritto di natura, ed in varii casi può sancirsi per la civile autorità il divorzio propriamente detto.
Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.
Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.

LXVIII. La Chiesa non ha la podestà d'introdurre impedimenti dirimenti il matrimonio, ma tale potestà compete all'autorità civile, dalla quale debbono togliersi gli impedimenti esistenti.
Lett. apost. *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.

LXIX. La Chiesa incominciò ad introdurre gl'impedimenti dirimenti nei secoli posteriori, non per diritto proprio, ma usando di quello che ricevette dalla civile potestà.
Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

LXX. I canoni tridentini, nei quali s'infligge scomunica a coloro che osano negare alla Chiesa la facoltà di stabilire gl'impedimenti dirimenti, o non sono dommatici, ovvero si debbono intendere dell'anzidetta potestà ricevuta.
Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

LXXI. La forma del Concilio Tridentino non obbliga sotto pena di nullità in quei luoghi ove la legge civile prescriva un'altra forma, ordinando che il matrimonio celebrato con questa nuova forma sia valido.
Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

LXXII. Bonifacio VIII pel primo asserì che il voto di castità emesso nella ordinazione fa nullo il matrimonio.
Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

LXXIII. In virtù del contratto meramente civile, può aver luogo tra i cristiani il vero matrimonio: ed è falso che o il contratto di matrimonio tra i cristiani è sempre sacramento, ovvero che il contratto è nullo se si esclude il sacramento.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.
Lettera di S. S. Pio IX al Re di Sardegna, 9 settembre 1852.
Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.
Alloc. *Multis gravibusque*, 17 decembre 1860.

LXXIV. Le cause matrimoniali e gli sponsali di loro natura appartengono al foro civile.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.
Alloc. *Acerbissimum*, 27 settembre 1852.

N. B. Si possono qui ridurre due altri errori, dell'abolizione del celibato dei chierici e della preferenza dello stato di matrimonio allo stato di verginità. Sono condannati, il primo nell'Encicl. *Qui pluribus*, 9 novembre 1846; il secondo nelle Lett. apost. *Multiplices inter*, 10 giugno 1851.

§ IX.

Errori intorno al civile principato del Romano Pontefice.

LXXV. Intorno alla compatibilità del regno temporale col regno spirituale disputano tra loro i figliuoli della cristiana e cattolica Chiesa.

Lett. apost. *Ad apostolicae*, 22 agosto 1851.

LXXVI. L'abolizione del civile impero, che la Sede apostolica possiede, gioverebbe moltissimo alla libertà ed alla prosperità della Chiesa.

Alloc. *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849.

N. B. Oltre di questi errori censurati esplicitamente, molti altri implicitamente vengono riprovati in virtù della dottrina già proposta e decisa intorno al principato civile del Romano Pontefice; la quale dottrina tutti i cattolici sono obbligati di tenere fermissimamente. Essa apertamente s'insegna nell'Alloc. *Quibus quantisque*, 20 aprile 1849; nell'Alloc. *Si semper antea*, 20 maggio 1850; nelle

Lett. apost. *Cum catholica Ecclesia,* 26 marzo 1860; nell'Alloc. *Novos,* 28 settembre 1860; nell'Alloc. *Iamdudum* 18 marzo 1861; e nell'Alloc. *Maxima quidem,* 9 giugno 1862.

§ X.

Errori che si riferiscono all'odierno liberalismo.

LXXVII. In questa nostra età non conviene più che la religione cattolica si ritenga come l'unica religione dello Stato, escluse tutte le altre quali che si vogliano.

Alloc. *Nemo vestrum,* 26 luglio 1855.

LXXVIII. E però lodevolmente in alcuni paesi cattolici si è stabilito per legge che a quelli, i quali vi si recano, sia lecito di aver pubblico esercizio del culto proprio di ciascuno.

Alloc. *Acerbissimum,* 27 settembre 1852.

LXXIX. Per fermo è falso che la libertà civile di qualsivoglia culto, e similmente l'ampia facoltà a tutti conceduta di manifestare qualunque opinione e qualsiasi pensiero alla scoperta ed in pubblico, conduca a corrompere più facilmente i costumi e gli animi de' popoli, e a diffondere la peste dell'indifferentismo.

Alloc. *Nunquam fore,* 15 dicembre 1856.

LXXX. Il Romano Pontefice può e deve riconciliarsi e venire a composizione col progresso, col liberalismo e colla moderna civiltà.

Alloc. *Iamdudum cernimus,* 18 marzo 1861.